Buoni pasto: trattamento fiscale

L'Allegato II.17 dell'art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023, definisce i buoni pasto il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell'art. 2002 del Codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. "buoni pasto") entro i limiti giornalieri di:

- 4 euro per i titoli cartacei e
- di 8 euro per quelli elettronici soglie destinate, secondo le anticipazioni riferite al DdL di Bilancio 2026 bilancio a salire a 10 euro per i ticket digitali.

Il trattamento fiscale in parola riguarda i lavoratori subordinati e per estensione i collaboratori e, in determinate circostanze, **gli amministratori** che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ferma restando la tassabilità dell'eccedenza rispetto ai limiti normativi.

Più nello specifico rispetto alla figura dell'amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:

- se l'amministratore è collaboratore oppure è inquadrato come lavoratore dipendente trova piena applicazione la disciplina sopra citata, ex art. 51 del TUIR;
- laddove invece l'attività dallo stesso prestata rientri

nella sua attività professionale i compensi rientrano tra quelli di lavoro autonomo ex art. 53 e seg del TUIR.

Tale distinzione impatta anche dal punto di vista della deducibilità del costo da parte dell'azienda; nello specifico, nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 95 del TUIR; nel secondo caso operano le regole ordinarie di deducibilità.

Rapporto amministratore- azienda	Inquadramento reddituale per l'amministratore	
Collaboratore/lavoratore dipendente	Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR	Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR
Professionista	Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR	75% ex art. 109, comma 5,

Si ricorda che in materia di buoni pasto c'è stato un intervento normativo molto recente.

In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall'art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.

Istat indice settembre 2025

Comunichiamo che l'indice Istat di settembre 2025, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,0 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %. (MP/ms)

Istituiti i codici tributo per il versamento dell'IRES premiale 2025

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo "2048" e "2049" per il pagamento dell'imposta con aliquota ridotta mediante F24

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre, ha istituito i **codici tributo** per il versamento, mediante modello F24 e F24EP, dell'IRES premiale.

L'art. 1 commi da 436 a 444 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una **riduzione** di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR

(quindi dal 24% al 20%), per i soggetti che rispettano le specifiche condizioni richieste.

In estrema sintesi, la c.d. "IRES premiale" è pari al **20**% per le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

L'IRES premiale si applica sul reddito d'impresa dichiarato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il periodo d'imposta **2025** per i soggetti "solari" (da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

Era stato annunciato che tale agevolazione sarebbe stata probabilmente oggetto di proroga.

Stando tuttavia alle prime indicazioni relative al Ddl. di bilancio 2026, emerse dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, la proroga **non** sarebbe contemplata.

Sarebbe invece prevista la riproposizione di **super e iper-ammortamenti** (non quindi dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0), nonché della super deduzione per le nuove assunzioni, che sarebbe confermata per il triennio 2025-2027.

Sempre in tema di agevolazioni alle imprese, dovrebbe essere inoltre rifinanziato il credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno e per le ZLS.

Tornando all'IRES premiale, con il DM 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative dell'agevolazione.

L'art. 12 comma 2 del citato DM ha previsto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto istituire appositi codici tributo per i versamenti dell'IRES ridotta.

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello **F24** dell'IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, con la ris. n. 57 sono stati istituiti

i codici tributo:

- "2048" denominato "IRES articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- "2049" denominato "IRES articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Saldo".

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

La risoluzione precisa inoltre che per il codice tributo "2049", in caso di versamento in forma **rateale**, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con "0101".

Codici anche per il modello F24 EP

La risoluzione n. 57 ha poi istituito anche i codici tributo per consentire il versamento tramite modello "F24 enti pubblici" (F24 EP) dell'imposta.

In particolare, sono stati istituiti i codici:

- "204E" denominato "IRES articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Acconto seconda rata o in unica soluzione";
- "205E" denominato "IRES articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Saldo".

In sede di **compilazione** del modello "F24EP", tali codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a

debito versati", con indicazione nel campo:

- "riferimento A", per il codice tributo "205E", le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione 0101". Per il codice tributo "204E", nessun valore";
- nel campo "riferimento B", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA";
- i campi "codice" ed "estremi identificativi" non devono essere valorizzati

(MF/ms)

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: controlli sul 2022

In questi giorni gli Uffici stanno recapitando ai contribuenti diversi controlli automatizzati sull'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Viene notificata al contribuente un'anomalia relativa al mancato o tardivo versamento dell'imposta di bollo riferita al quarto trimestre 2022.

L'obiettivo del sistema è garantire la corretta applicazione dell'imposta di bollo (2 euro per fattura) e permettere al contribuente di **regolarizzare** spontaneamente la posizione **entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**.

Struttura della comunicazione – L'Agenzia distingue due elenchi:

- Elenco A: fatture per cui l'imposta di bollo era stata indicata fin dall'origine
- Elenco B: fatture inizialmente non assoggettate a bollo ma ritenute tali successivamente, dallo stesso contribuente o dall'Agenzia.

Al termine della verifica, viene prodotto un prospetto riepilogativo con i codici tributo:

- A400 imposta dovuta
- A401 sanzione ridotta a un terzo
- A402 interessi.

Regolarizzazione della posizione - Il contribuente può:

- 1. effettuare il versamento degli importi richiesti entro 30 giorni tramite il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione;
- 2. richiedere la revisione dell'addebito, se ritiene scorrette le informazioni, utilizzando il canale telematico CIVIS (sezione Assistenza) o un ufficio territoriale dell'Agenzia, previo appuntamento.

Il mancato pagamento nei termini comporta l'iscrizione a ruolo degli importi residui, con applicazione delle sanzioni piene previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Esempio — Il controllo ha rilevato per il IV trimestre 2022: 34 fatture elettroniche emesse; imposta di bollo dovuta ma non versata: 68,00 euro; sanzione ridotta (1/3): 6,80 euro; interessi: 5,76 euro; totale complessivo: 80,56 euro.

Aspetto	Dettaglio rilevante	
Oggetto della comunicazione	Controllo automatizzato imposta di bollo su fatture elettroniche È opportuno verificare trimestralmente la posizione nel portale "Fatture & Corrispettivi"	
Termine per la regolarizzazione	30 giorni dal ricevimento	
Codici tributo	A400 imposta,A401 sanzione,A402 interessi	
Riduzione sanzione	1/3 del totale ordinariamente previsto	
Imposta dovuta per fattura	2,00 euro	
Errori nei dati	Possibile richiesta di correzione tramite CIVIS	
Conseguenze del mancato pagamento	Iscrizione a ruolo e sanzioni piene ex D.Lgs. n. 471/1997	

(MF/ms)

2026: il nuovo iperammortamento prenderà il posto dei crediti d'imposta

4.0 e transizione 5.0.

La maggiorazione, fino al 180% o al 220%, riguarda i beni oggetto degli attuali crediti d'imposta 4.0 e 5.0 Nel 2026, il **nuovo iper-ammortamento** prenderà il posto dei crediti d'imposta 4.0 e transizione 5.0.

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la **maggiorazione** dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d'imposta 4.0 e 5.0.

Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine "lungo" del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all'art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di **reddito d'impresa** che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel **solo 2026**, con termine "lungo" del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

•gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.

L'iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l'agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La misura dell'agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un'impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell'agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di **transizione ecologica**, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la

riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

- 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell'ipotesi di:

- investimenti in beni di cui all'allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
- progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.

L'accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d'imposta, prevede la presentazione, da parte dell'impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d'imposta "4.0" per il 2026 per le imprese del **settore**

agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

(MF/ms)

Split payment: online gli elenchi per il 2026

Sono disponibili per la consultazione nel <u>sito web</u> del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l'anno 2026. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati. Gli elenchi disponibili per il 2026 comprendono società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, enti o società controllati dalle amministrazioni centrali, locali, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, e società partecipate da pubbliche amministrazioni per almeno il 70% del capitale sociale. Le pubbliche amministrazioni stesse, pur non incluse negli elenchi, sono comunque soggette allo split payment e possono essere consultate nell'elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Da segnalare che il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, ha recentemente introdotto novità rilevanti in materia di split payment (scissione dei pagamenti).

Tra le principali modifiche vi è l'esclusione dall'applicazione dello split payment per le società quotate iscritte nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025. Ciò significa che,

per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 in avanti, nei confronti di tali società si applicherà il regime IVA ordinario, con il fornitore che incassa e versa l'IVA tramite la propria liquidazione periodica.

Adempimenti dei fornitori

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Da un punto di vista operativo, il fornitore:

- non deve computare nella liquidazione di periodo l'IVA a debito indicata in fattura;
- deve registrare nel registro "IVA vendite" le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
- deve annotare in modo distinto (anche con l'istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta.

Adempimenti dei soggetti acquirenti

Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l'IVA mediante il modello F24 "enti

pubblici", utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'IVA è divenuta esigibile.

Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell'IVA mediante due modalità tra loro alternative.

La prima modalità prevede che per il versamento dell'IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell'IVA mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.

In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:

- annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
 - imputare l'IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
- registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n.
 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta.

In linea generale l'IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori. In alternativa, i soggetti in split payment, Esigibilità IVA invece che liquidare l'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l'esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura

Infine, in caso di errori o mancate inclusioni, è possibile inviare segnalazioni tramite un apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, allegandola visura camerale, per permettere l'aggiornamento tempestivo degli elenchi. Ouesto meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nell'applicazione della scissione dei pagamenti nel rispetto delle recenti disposizioni normative. (MF/ms)

ricevuta/registrata.

PROGRAMMATORE PLC

Tiesse Automazioni Srl, società offre soluzioni per il controllo di processo e automazione nel settore industriale, ricerca "programmatore PLC".

La risorsa verrà inserita nel team di sviluppo software e si occuperà di:

- Programmazione PLC (preferibile conoscenza dei software Siemens)
- Programmazione HMI (preferibile conoscenza dei software Siemens)
- Supporto al cliente dalla fase di test sino al collaudo

- Collaudo e installazione presso costruttore (Italia ed estero)
- Gestione degli interventi di assistenza tecnica da remoto

Requisiti richiesti:

- diploma di scuola superiore, preferibilmente indirizzo tecnico/automazione/elettronica
- capacità di lettura schemi elettrici
- esperienza pregressa nel ruolo di 3-5 anni
- conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Calolziocorte (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Impegno orario: full time, sono previste trasferte.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.

OPERATORE CNC (Mandello)

SIME SRL, azienda con una lunga tradizione meccanica artigianale nella fresatura di particolari a disegno per conto terzi, ma dinamica e in continua evoluzione, partner di aziende che operano in settori diversi tra loro, ricerca la figura di "Operatore CNC" con esperienza, da inserire preso la propria sede di Mandello del Lario.

Il candidato si occuperà di:

- attrezzaggio macchine utensili
- avvio campionature e della produzione
- carico e scarico macchine con controllo dimensionale dei pezzi prodotti
- programmazione CNC

Le macchine utensili presenti in azienda sono centri di lavoro orizzontali gestiti mediante Controllo Numerico Computerizzato e utilizzano un linguaggio EIA-ISO.

E' operativo inoltre **un nuovo impianto a 24 pallet** dotato di software di ultima generazione con intelligenza artificiale in grado di monitorare l'intero processo produttivo e gestire la schedulazione degli ordini in lavorazione

La risorsa potrà migliorare professionalemnte con corsi di formazione interna ed esterna.

Requisiti richiesti:

- buona conoscenza del disegno meccanico
- Utilizzo degli strumenti di misura (per esempio calibro, micrometro)
- titolo di studio: almeno qualifica professionale a indirizzo tecnico
- esperienza di almeno 3 anni nella programmazione CNC
- conoscenza base di CAD/CAM, linguaggio Fanuc, l'azienda si occuperà della formazione ad hoc
- inglese base

Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Retribuzione: commisurata all'Ability

Impegno orario: full time su 2 turni (6-14/14-22) — in fase di formazione la risorsa dovrà fare giornata

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi

delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al sequente link.

TECNICO INDUSTRIALIZZAZIONE

DI

GIERRE S.r.l., azienda leader produttrice di scale, sgabelli, trabattelli, torri mobili e diversi altri prodotti per l'elevazione nei settori Ferramenta, DIY, Edilizia, ricerca un "Tecnico di industrializzazione".

La risorsa sarà responsabile dell'introduzione, ottimizzazione e standardizzazione dei processi produttivi, garantendo la corretta transizione dal progetto alla produzione in serie. Un ruolo chiave per trasformare idee in prodotti reali, trovando fornitori di macchine e componenti e migliorando costantemente i processi interni.

Attività principali:

- Collaborare con Ufficio Tecnico e R&D per l'analisi di producibilità di nuovi prodotti.
- Sviluppare e validare cicli produttivi e distinte base (BOM).
- Definire specifiche tecniche per impianti, attrezzature e macchinari.
- Supportare il collaudo di nuovi impianti e layout produttivi.
- Ottimizzare tempi e metodi di produzione, analizzando costi e margini.
- Contribuire al miglioramento continuo con metodologie Lean

(Kaizen, 5S, ecc.).

- Gestire la fase di pre-serie e monitorare la stabilizzazione del processo.
- Interfacciarsi con fornitori esterni per attrezzature e materiali industriali.

Requisiti:

- Diploma tecnico (Meccanica, Meccatronica, Automazione) o Laurea in Ingegneria Industriale/Meccanica.
- Almeno 2 anni di esperienza in ruoli simili in ambito manifatturiero (automotive, elettromeccanico, metalmeccanico o biomedicale).
- Conoscenza processi produttivi (lavorazioni meccaniche, assemblaggio, stampaggio, saldatura, ecc.).
- Capacità di lettura del disegno tecnico e normativa ISO/UNI/CE.
- Familiarità con CAD (AutoCAD, Inventor) e sistemi ERP/MRP.
- Conoscenza Lean, MTM e strumenti di analisi dati (Excel avanzato, MES/BI).
- Ottimo inglese tecnico.

Competenze personali:

- Capacità analitica e problem solving.
- Iniziativa e orientamento al miglioramento continuo.
- Attitudine al lavoro in team e buone doti comunicative.
- Flessibilità, autonomia e curiosità verso nuove sfide.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time - NO smart working

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.

PRODUCT MANAGER

GIERRE S.r.l., azienda leader produttrice di scale, sgabelli, trabattelli, torri mobili e diversi altri prodotti per l'elevazione nei settori Ferramenta, DIY, Edilizia, ricerca un/una "Product Manager".

La risorsa sarà il punto di riferimento tecnico-commerciale per la gamma prodotti aziendale. Avrà il compito di guidare la strategia di prodotto, analizzare i bisogni dei clienti e tradurli in soluzioni concrete, assicurando un'offerta competitiva e di valore.

Il ruolo prevede un costante allineamento con la forza vendita, l'Ufficio Tecnico e la Produzione, coordinando e implementando le strategie di sviluppo della gamma prodotti aziendale.

Responsabilità principali:

- Pianificare e coordinare progetti di sviluppo e industrializzazione di nuovi prodotti.
- Gestire tempi, costi e risorse, garantendo il rispetto di scadenze e budget.
- Analizzare mercati, clienti e concorrenti per individuare nuove opportunità.
- Definire posizionamento e strategia commerciale dei prodotti.
- Supportare la rete vendita con argomentazioni tecniche e materiali di valore.
- Coordinare il lancio di nuovi prodotti, inclusa formazione tecnica e commerciale.
- Partecipare a fiere, eventi di settore e incontri con clienti strategici.

Requisiti richiesti:

• Laurea in Ingegneria Meccanica, Gestionale o discipline

affini (valutabile anche Economia con background tecnico-commerciale).

- Esperienza di 3-5 anni in ruoli di Product Management, Tecnico-Commerciale o Marketing Prodotto in contesti metalmeccanici o affini.
- Conoscenza di processi industriali e mercato B2B.
- Capacità di lettura di disegni tecnici e specifiche di prodotto.
- Buona padronanza di ERP, CRM, MS Office; gradita base CAD.
- Ottima conoscenza dell'inglese; gradito francese.

Competenze personali:

- Spiccata attitudine commerciale e orientamento al cliente.
- Capacità di tradurre esigenze di mercato in requisiti tecnici.
- Ottime doti comunicative e di negoziazione.
- Team working e visione strategica.
- Orientamento al risultato, autonomia e problem solving.
- Mentalità aperta, curiosità e propensione al miglioramento continuo.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time $-\ NO$ smart working

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. L'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile al seguente link.